

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 - 2020
BANDO DISTRETTI TECNOLOGICI

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE
 - 1.1 Finalità
 - 1.2 Priorità tecnologiche
 - 1.3 Dotazione finanziaria

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
 - 2.1 Soggetti beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
 - 2.3 Progetti presentati da raggruppamenti di soggetti

3. INTERVENTI FINANZIABILI, AMBITI SETTORIALI DI INTERVENTO, COMPOSIZIONE DEL DISTRETTO TECNOLOGICO E SPESE AMMISSIBILI
 - 3.1 Interventi finanziabili
 - 3.2 Composizione del Distretto tecnologico e performance attese
 - 3.3. Proposta progettuale
 - 3.4. Massimali di investimento
 - 3.5 Durata e termini di realizzazione del programma di attività
 - 3.6 Spese ammissibili
 - 3.6.1 Spese per personale
 - 3.6.2 Spese per consulenze
 - 3.6.3 Spese generali
 - 3.6.4 Altri costi di esercizio
 - 3.7 Intensità dell'agevolazione
 - 3.8 Divieto di cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 4.1 Domanda di aiuto
 - 4.2 Termini di presentazione della domanda di aiuto e modalità di richiesta delle chiavi di accesso
 - 4.3 Modalità di presentazione della domanda di aiuto
 - 4.4 Dichiarazioni e documenti obbligatori per la domanda di aiuto

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
 - 5.1 Modalità istruttorie e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3. Cause di non ammissione
 - 5.4 Valutazione e negoziazione della proposta progettuale
 - 5.5 Formazione della graduatoria

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
 - 6.1 Adempimenti successivi e sottoscrizione del contratto
 - 6.2 Obblighi del beneficiario

- 6.3 Modifiche dei progetti
- 6.4 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa

- 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
 - 7.2 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria
 - 7.3 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di avanzamento
 - 7.4. Secondo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento
 - 7.5 Domanda a saldo

- 8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
 - 8.1 Verifica intermedia e finale dei progetti
 - 8.2 Controlli e ispezioni
 - 8.3 Decadenza dal contributo
 - 8.4 Rinuncia
 - 8.5 Risoluzione del contratto
 - 8.6 Revoca e recupero dell'aiuto
 - 8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
 - 8.8. Sanzioni

- 9. DISPOSIZIONI FINALI
 - 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
 - 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 9.3 Disposizioni finali

ALLEGATI

- A) Priorità tecnologiche
- B) Definizioni
- C) Domanda di aiuto
- D) Scheda tecnica di proposta progettuale
- E) Piano finanziario di progetto
- F) Dichiarazione d'intenti alla costituzione del Contratto di Rete, Consorzio o società consortile
- G) Schema di Contratto
- H) Modalità di presentazione della domanda
- I) Dichiarazione sostitutiva relativa al trattamento dati personali
- L) Riferimenti normativi
- M) Modulo per intestazione fiduciaria
- N) Obblighi del beneficiario relativi alle attività di informazione e Comunicazione
- O) Schema tipo report incontro
- P) Schema di garanzia fideiussoria

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

Con il presente bando la Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di interventi di investimento finalizzati al rafforzamento del sistema regionale del trasferimento tecnologico, in attuazione dell'Asse Prioritario 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" del "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Toscana: tornare a crescere", la cui proposta è stata approvata con delibera di Giunta regionale n. 1023 del 18/11/2014 e successivamente approvata dalla Commissione europea il 12/02/2015.

L'intervento è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articolo 27, e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia,¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Il presente bando attua quanto previsto dall'azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi. Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private" del POR FESR Toscana 2014-2020 e realizza quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 566 del 07.07.2014 avente ad oggetto "Prse 2012-2015. Indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico" e dalla Delibera di Giunta regionale n. 789 del 23.09.2014 avente ad oggetto "Prse 2012-2015. POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico. Attuazione". Il presente bando, inoltre, attua quanto previsto dalla Delibera n. 1160 del 30/11/2015 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Distretti tecnologici. Direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di Distretti tecnologici", dalla Delibera n. 1125 del 24/11/2015 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Distretti tecnologici. Composizione Comitati di indirizzo e nomine dei Presidenti dei Distretti tecnologici" e dalla Delibera n. 1018 del 18 novembre 2014 che approva il documento "Strategia di ricerca e innovazione per la Smart specialisation in Toscana".

Il bando finanzia le attività collaborative di R&S per l'attività di diffusione ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e servizi realizzate dalle aggregazioni pubblico-private già avviate, come i Distretti Tecnologici.

Il presente bando – nel quadro delle politiche regionali di trasferimento tecnologico - ha come finalità quella di agevolare le attività di trasferimento tecnologico all'interno dei Distretti tecnologici nel quadro delle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana"², mediante l'individuazione di Soggetti Gestori ed il sostegno alle attività di gestione del Distretto.

In particolare, verranno finanziate le attività di gestione del Distretto tecnologico, attraverso l'attivazione di percorsi di diffusione tecnologica e di azioni di intelligenza economica, finalizzate a stimolare ed incrementare la capacità di assorbimento di nuova conoscenza soprattutto da parte delle PMI.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

1

Cfr. Allegato L "Riferimenti normativi".

2 Per una definizione più approfondita, si rimanda al documento "Strategia di ricerca e innovazione per la smart specialisation in Toscana" approvato con Delibera Giunta regionale n. 1018 del 18 novembre 2014

Il presente bando sarà pubblicato sul seguente sito web:
<https://sviluppo.toscana.it/bandi>

1.2 **Priorità tecnologiche**

In linea con la "*Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana*"³, che richiede di incentrare il sostegno della politica e gli investimenti su fondamentali priorità, sfide ed esigenze basate sulla conoscenza, saranno finanziati esclusivamente le attività di gestione dei Distretti tecnologici rilevanti per il sistema regionale e legate alle priorità tecnologiche indicate dalla stessa *Smart Specialisation*:

- ICT e FOTONICA;
- FABBRICA INTELLIGENTE;
- CHIMICA e NANOTECNOLOGIA.

1.3 **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria disponibile e destinabile all'intervento in oggetto è complessivamente pari a 5,0 milioni di euro (piano finanziario POR FESR 2014-2020), di cui 2.006.976,29 a valere sul Bilancio annuale 2016 e pluriennale 2017 e 2018 (di cui euro 655.780,28 sul bilancio 2016, euro 668.904,69 sul bilancio 2017 ed euro 682.291,32 sul bilancio 2018).

Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive, nel rispetto dello stanziamento programmato dal POR FESR 2014-2020 per gli investimenti in Distretti tecnologici (Azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private"), tramite apposito provvedimento.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 **Soggetti beneficiari**

Possono partecipare al bando i candidati Gestori dei Distretti tecnologici.

In particolare, possono svolgere la funzione di Gestore del Distretto uno dei seguenti soggetti:

- a) un centro di servizi alle imprese aderente alla Tecnorete⁴, a totale partecipazione pubblica o misto pubblico-privata o un organismo di ricerca⁵;
- b) un Consorzio, una società consortile a partecipazione pubblica o una Rete di soggetti associati mediante contratto di Rete ai sensi della Legge n. 33 del 09/04/2009 e successive modifiche (rete-soggetto) (reti c.d. di tipo "b")⁶ costituita tra i seguenti soggetti:
 - centri di servizio alle imprese aderenti alla Tecnorete;
 - organismi di ricerca;
 - associazioni di categoria (direttamente o mediante proprie società di servizi integralmente partecipate);
 - imprese aderenti al Distretto.

Nel caso di cui alla lettera b) il soggetto gestore è il Consorzio, la società consortile a partecipazione pubblica o la rete-soggetto.

³ Per una definizione più approfondita si rimanda al documento "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1018 del 18 novembre 2014

⁴ La Tecnorete è stata prevista con delibera n. 227/2009, successivamente integrata con la Delibera n. 1166 del 19/12/2011. Nel caso di soggetti non aderenti alla Tecnorete, occorre che l'adesione sia presentata contestualmente alla presentazione della domanda per il cofinanziamento

⁵ Cfr. Allegato B per la definizione di Organismo di ricerca

⁶ Cfr. Allegato B per la definizione di Rete-soggetto

Nel caso di cui alla precedente lett. a), uno stesso soggetto può essere gestore di un solo Distretto. Nel caso di cui alla lett. b) uno stesso soggetto può aderire a non più di 3 soggetti gestori.

Sono escluse le forme giuridiche dell'Ats e dell'Ati.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda di aiuto⁷ i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. rientrare in una delle tipologie di cui al precedente paragrafo 2.1;
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto⁸ (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza. Tale requisito verrà verificato con riferimento all'applicazione del D.M. del 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", pubblicato sulla G.U. n.125 del 1 giugno 2015, è stata, infatti, parzialmente modificata la disciplina di cui all'art.4 del D.L. n.34 del 20 marzo 2014 (convertito, con modificazioni, dalla L. n.78/14). In particolare, come meglio specificato nella Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.19 dell'8 giugno 2015, avente ad oggetto "D.M. 30 gennaio 2015 - DURC "on-line" - prime indicazioni operative", nonché nella Circolare INAIL n.61 del 26.06.15, in attuazione della nuova normativa, e con riferimento ai portali INPS e INAIL e al relativo servizio "Durc On Line", operativo dal 1 luglio 2015;
3. essere in regola con la normativa antimafia⁹;
4. possedere la capacità economico-finanziaria¹⁰ in relazione al progetto da realizzare; e, nel caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi, possedere la "finanziabilità" dello stesso, accompagnata da adeguata documentazione;
5. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per i soggetti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di Anticipo/SAL/Saldo; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad accezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. non essere impresa in difficoltà secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando¹¹;
9. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹²;

⁷ Cfr. Allegato C.

⁸ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013. DM 14 gennaio 2014.

⁹ Art. 83 D.Lgs. 159/2011

¹⁰ Cfr. Allegato B per la definizione di *capacità economico-finanziaria*

¹¹ Cfr. Allegato B per la definizione di *Impresa in difficoltà* (Reg. UE n.651/2014)

¹² Art. 3 Raccomandazione 2003/361/CE.

10. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni dalla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo¹³

11. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹⁴ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche¹⁵, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;

12. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; in ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato;

13. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme in materia di:

- prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro¹⁶;
- inserimento dei disabili¹⁷;
- pari opportunità¹⁸;
- contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
- tutela dell'ambiente¹⁹;

14. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea²⁰;

15. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;

16. per le imprese che abbiano necessità di ricorrere al credito bancario al fine di garantire la propria quota di cofinanziamento del progetto, possedere una delibera di finanziamento da parte delle banche in relazione al progetto da realizzare²¹;

17. non aver violato il **divieto di intestazione fiduciaria** posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tale proposito dovranno comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione; (Allegato M)

¹³ Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 123/1998)

¹⁴ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

¹⁵ Art. 14 D. Lgs. N. 81/2008

¹⁶ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

¹⁷ Legge 12-03-1999 n. 68.

¹⁸ D.Lgs. n. 198/2006.

¹⁹ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

²⁰ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; sito <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>

²¹ Delibera G.R. n. 614 del 21.7.2014 che approva il protocollo di intesa "Competitività delle imprese toscane" tra Regione Toscana, sistema bancario e Fidi Toscana Spa.

Le **imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda

• **Se aventi sede in un paese UE:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 5 e 6);

• **Se aventi sede in un paese extraeuropeo:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 5 e 6), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

L'organismo di ricerca avente natura pubblica deve possedere i requisiti stabiliti ai punti 1), 2) 5), 10), 13), 14) e 15) del presente paragrafo.

L'Organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti ai punti che precedono.

Nel caso di aggregazioni di più soggetti per i quali la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo) il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero partenariato.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5) a 17) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda di aiuto (Allegato C) del presente bando.

Il progetto e le relative attività devono essere interamente realizzate in Toscana, e dovrà risultare dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.

In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo²², il possesso dei requisiti di cui ai punti 4), 8) e 9) può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione, come previsto dal paragrafo 8.2.

Per le **imprese prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 5) e 6) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale prima dell'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo/SAL/saldo;

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "imprese con rating di legalità"²³ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 11), 12) e 13).

2.3 Progetti presentati da raggruppamenti di soggetti

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di soggetti, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione di Consorzio, società consortile o Rete-Soggetto²⁴.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del raggruppamento (Consorzio, società consortile, Rete-soggetto) così come previsto dal

²² L.R. n. 35/2000, art. 5 sexiesdecies; D.Lgs. 39/2010.

²³ Decreto MEF – MISE 20/02/2014 n. 57

²⁴ Cfr. Allegato B per la definizione di Rete-soggetto. Per le modalità e termini di costituzione della Rete-soggetto si rinvia al paragrafo 6.1

paragrafo 4.4 del bando. L'atto costitutivo (notarile) del raggruppamento (Consorzio, società consortile, Rete soggetto) deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria e trasmesso al soggetto gestore (tramite PEC all'indirizzo distretti@pec.sviluppo.toscana.it) entro i successivi 20 giorni.

3. INTERVENTI FINANZIABILI, AMBITI SETTORIALI DI INTERVENTO, COMPOSIZIONE DEL DISTRETTO TECNOLOGICO E SPESE AMMISSIBILI

3.1. Interventi finanziabili

Con Delibera GR n. 566 del 07/07/2014 la Giunta regionale ha approvato gli ambiti tecnologici applicativi dei Distretti tecnologici individuando i seguenti distretti:

1. Distretto tecnologico regionale Moda;
2. Distretto tecnologico Interni e Design;
3. Distretto tecnologico marmo e pietre ornamentali;
4. Distretto tecnologico regionale Scienze della vita;
5. Distretto tecnologico regionale Nuovi materiali;
6. Distretto tecnologico regionale Automotive e meccanica;
7. Distretto tecnologico per la nautica e la portualità²⁵;
8. Distretto tecnologico ferroviario;
9. Distretto tecnologico regionale Energia/Economia verde;
10. Distretto tecnologico regionale FORTIS;
11. Distretto tecnologico regionale Smart city/turismo/beni culturali;
12. Distretto tecnologico cartario.

Con Delibera di Giunta regionale n. 1125 del 24/11/2015 si è dato atto della composizione dei Comitati di indirizzo, inclusa la nomina dei rispettivi Presidenti e dell'avvenuto insediamento degli stessi.

Per ciascuno dei suddetti Distretti tecnologici ed in relazione a ciascun ambito tecnologico-applicativo, con il presente avviso la Regione Toscana selezionerà un unico Soggetto Gestore finanziandone il relativo piano strategico-operativo, ed in particolare interventi di:

- divulgazione tecnologica;
- produzione di informazioni strategiche (intelligenza economica) con specifico riferimento al foresight tecnologico;

attivazione di relazioni collaborative tra imprese, oltre che tra imprese e sistema della ricerca e dell'innovazione.

Il piano strategico-operativo del Distretto, di durata triennale, corredato di un business plan, definisce gli obiettivi strategici del Distretto ed individua tutte le attività che si intendono porre in essere per il loro perseguimento, secondo quanto previsto dalla DGR 789/2014.

L'obiettivo da perseguire consiste nell'agevolazione delle attività di match-making tra le imprese, o tra le imprese e il sistema della ricerca, anche coinvolgendo operatori finanziari specializzati.

Ai fini della predisposizione del piano strategico-operativo, della descrizione e delle tipologie di azioni di divulgazione tecnologica e di match-making, il proponente dovrà fare riferimento alle seguenti Linee Guida:

- La divulgazione tecnologica nel trasferimento tecnologica
- Attività di business matching/matchmaking

approvate con Decreto Dirigenziale n.4426/2014 (rispettivamente, allegato A e allegato B) che descrivono le possibili forme e modalità indicando declaratorie, prassi operative e modalità di attuazione.

3.2. Composizione del Distretto Tecnologico e performance attese

I Distretti tecnologici sono classificabili secondo tre fasce dimensionali tenuto conto della loro composizione in termini di:

- a. imprese afferenti agli ambiti settoriali ed applicativi;
- b. centri di competenza e servizi alle imprese (poli tecnologici, incubatori di impresa riconosciuti a livello nazionale o regionale; centri servizi pubblici o misto pubblico/privati);
- c. infrastrutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico afferenti anche ad organismi di ricerca e ad accesso aperto (laboratori di ricerca industriale, laboratori di prove e test, dimostratori tecnologici)²⁶

I soggetti di cui sopra devono avere sede operativa sul territorio regionale.

La tabella 1, riportata di seguito, specifica per ciascuna classe dimensionale il numero minimo di soggetti che devono afferire al Distretto tecnologico. Il rispetto del numero minimo dei soggetti indicati in tabella 1, per ciascuna categoria, costituisce il criterio di individuazione delle fasce dimensionali dei singoli Distretti tecnologici.

Tabella 1

Tipologia DT	Numero minimo imprese aderenti²⁷	Numero minimo centri di competenza e servizi	Numero minimo organismi di ricerca	Numero minimo infrastrutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico
Prima Fascia	180	6	5	15
Seconda Fascia	120	5	4	7
Terza Fascia	60	2	3	3

Le fasce dimensionali devono essere possedute al momento di presentazione della domanda di finanziamento e la composizione del Distretto tecnologico viene dimostrata mediante la presentazione delle lettere di adesione.

Gli organismi di ricerca potranno aderire al Distretto tecnologico mediante le proprie articolazioni organizzative o strutture di ricerca specializzate, negli ambiti tecnologici e/o applicativi afferenti ai relativi Distretti.

Ciascun centro servizi non può aderire di norma a più di 3 Distretti. In tal senso la presenza di soggetti che aderiscono a più di 3 Distretti non concorre al computo per l'individuazione della fascia dimensionale di nessuno dei relativi Distretti.

Per le imprese già aderenti al Polo di innovazione corrispondente all'ambito tecnologico del Distretto, in sostituzione della lettera di adesione può essere presentata dal soggetto proponente una dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 nella quale si dichiarano quali imprese confermano la loro adesione al Distretto tecnologico.

Il soggetto proponente deve allegare alla istanza elenco delle imprese aderenti, con indicazione di sede legale, codice fiscale/P.Iva, posta elettronica, PEC.

²⁶ Per infrastrutture di ricerca si intendono quelle organizzazioni censite con l'avviso di cui al decreto n. 4819 del 27/10/2014 ed il cui elenco è stato approvato con decreto n.5155 del 28/10/2015

²⁷ Per "imprese aderenti" si intendono imprese che partecipano attivamente alla vita del Distretto Tecnologico in termini di sviluppo tecnologie e/o di applicazioni innovative delle stesse, ed in tal senso sono con probabilità suscettibili di ricevere servizi qualificati in materia. Del Distretto possono far parte anche altre organizzazioni, che appartengono al comparto produttivo e che manifestano un generico interesse a ricevere informazioni dal DT. Questi player sono da intendersi come "osservatori" e non devono concorrere al computo per la classe dimensionale del DT, né ai fini della definizione dell'investimento massimo, né delle relative performance e condizionalità.

La specificazione della classe dimensionale del Distretto Tecnologico è funzionale all'individuazione dell'investimento massimo ammissibile e del relativo contributo.

Come indicato in tabella 2, investimento massimo ammissibile e relativo contributo viene declinato per fascia dimensionale; il contributo massimo viene riconosciuto nella misura massima del 50% dell'investimento massimo ammissibile calcolato sui tre anni di validità del progetto:

Tabella 2

Tipologia DT	Investimento massimo ammissibile per i tre anni di validità del progetto	Contributo massimo (50%) per i tre anni di validità del progetto
Prima Fascia	€ 888.000,00	€ 444.000,00
Seconda Fascia	€ 648.000,00	€ 324.000,00
Terza Fascia	€ 384.000,00	€ 192.000,00

I soggetti proponenti potranno presentare piani di attività che prevedono investimenti ulteriori rispetto all'investimento massimo ammissibile; questo ad ogni modo non comporterà alcun contributo ulteriore rispetto ai valori assoluti indicati in tabella 2. Gli investimenti ulteriori sopra richiamati e le relative attività saranno comunque oggetto di valutazione e negoziazione, in fase di istruttoria tecnica.

In relazione alla classe dimensionale del Distretto Tecnologico, sono definite performance attese, il cui raggiungimento è condizionale per la concessione del contributo.

Le performance attese prevedono il raggiungimento di:

- 1) target di realizzazione in relazione ai seguenti indicatori:
 - a.** numero di incontri individuali business to business (matchmaking);
 - b.** numero di incontri individuali research to business (matchmaking);
 - c.** numero di incontri individuali tra operatori finanziari ed imprese (matchmaking);
- 2) target di risultato in relazione ai seguenti indicatori:
 - a.** numero accordi commerciali business to business, mediati dal soggetto gestore del Distretto;
 - b.** numero servizi qualificati, erogati o intermediati dal soggetto gestore del Distretto;
 - c.** numero accordi tra imprese del Distretto ed operatori finanziari, intermediati dal soggetto gestore del Distretto;
- 3) Performance attese oggetto di negoziazione:
 - a.** Fatturato annuale del soggetto gestore;
 - b.** Numero application a bandi europei;
 - c.** Numero operazioni di registrazione avviate in merito a brevetti/marchi o altre operazioni di gestione di proprietà intellettuale.

Per gli indicatori di realizzazione, in relazione agli incontri di matchmaking e alla utilizzazione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico a scopo dimostrativo, si fa riferimento allo schema-tipo di report incontro (allegato O al presente Bando). Tale verbale dovrà essere compilato e sottoscritto dai vari operatori nelle varie tipologie di matchmaking.

I report di contatto dovranno essere trasmessi periodicamente (ogni 3 mesi) alla Regione Toscana.

Per gli indicatori di risultato, in relazione agli accordi commerciali business to business, l'apporto fornito dal soggetto gestore sarà verificato in base alla previsione, nel testo di ciascun accordo commerciale, di un corrispettivo economico per il ruolo di intermediazione o erogazione di servizio, esercitato dal soggetto gestore.

In relazione ai servizi qualificati, questi dovranno essere riferibili alle tipologie di servizi del catalogo servizi qualificati, approvato con Decreto dirigenziale n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni e dovranno risultare definitivamente erogati e fatturati.

In relazione agli operatori finanziari questi potranno riguardare qualsiasi tipologia di intermediario finanziario²⁸, con l'esclusione degli intermediari assicurativi. Anche in questo caso l'apporto fornito dal soggetto gestore sarà verificato in base alla previsione, nel testo di ciascun accordo, di un corrispettivo economico per il ruolo svolto dal soggetto gestore.

Ai fini della verifica del rispetto delle performance, sono considerati ammissibili gli accordi ed i relativi servizi sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda e direttamente riferibili (per l'erogazione o l'intermediazione) alla persona giuridica del soggetto gestore.

Il quadro complessivo delle performance è indicato nella tabella 3, riportata di seguito.

²⁸ Rif. Reg. CE n. 651/2014 "Qualsiasi istituzione finanziaria a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di micro finanza e società di garanzia".

Tabella 3

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione			Indicatori di risultato			Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. accordi commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati, (KIBS e accordi R2B)	N. accordi operatori finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. application progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI
Prima Fascia	180	180	180	120	90	60	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione		
Seconda Fascia	120	120	120	90	60	40			
Terza Fascia	60	60	60	40	30	20			

Il raggiungimento delle performance attese è condizionale per l'erogazione del contributo che avverrà annualmente solo in caso di raggiungimento dei valori minimi indicati di seguito. Il mancato raggiungimento annuale dei valori minimi comporta la revoca del contributo previsto per quella annualità.

Tabella 4 – Target primo anno

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione			Indicatori di risultato			Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. accordi commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati, (KIBS e accordi R2B)	N. accordi operatori finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. application progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI
Prima Fascia	36	36	36	24	18	12	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione		
Seconda Fascia	24	24	24	18	12	6			
Terza Fascia	12	12	12	6	6	3			

Tabella 5 – Target secondo anno

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione			Indicatori di risultato			Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. accordi commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati, (KIBS e accordi R2B)	N. accordi operatori finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. application progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI
Prima Fascia	36	36	36	24	18	12	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione		
Seconda Fascia	24	24	24	18	12	6			
Terza Fascia	12	12	12	6	6	3			

Tabella 6 – Target terzo anno

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione			Indicatori di risultato			Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. accordi commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati, (KIBS e accordi R2B)	N. accordi operatori finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. application progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI
Prima Fascia	36	36	36	24	18	12	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione		
Seconda Fascia	24	24	24	18	12	12			
Terza Fascia	12	12	12	12	6	6			

Analogamente viene posta una condizionalità legata alla spesa. La mancata realizzazione di spese ammissibili di importo complessivamente pari al 30% del costo totale ammissibile su scala triennale comporta la revoca del contributo.

Tabella 7 – Target di spesa

Tipologia DT	Investimento massimo ammissibile per i tre anni di validità del progetto	Contributo massimo (50%) per i tre anni di validità del progetto	Condizionalità spesa (valore minimo rendicontabile)
Prima Fascia	€ 888.000,00	€ 444.000,00	€ 621.600,00
Seconda Fascia	€ 648.000,00	€ 324.000,00	€ 453.600,00
Terza Fascia	€ 384.000,00	€ 192.000,00	€ 268.800,00

3.3. Proposta progettuale

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono partecipare al presente Bando devono presentare una proposta progettuale da realizzare sul territorio toscano.

Come specificato nel paragrafo 1.1 e 3.1 la proposta progettuale dovrà evidenziare le modalità attuative del Piano Strategico-Operativo del Distretto Tecnologico di riferimento, nonché le modalità con le quali le priorità tecnologiche individuate nel documento regionale di *smart specialisation* e richiamate al paragrafo 1.2 vengono implementate.

La proposta dovrà essere redatta secondo lo schema fornito dall'amministrazione regionale (Scheda tecnica di proposta progettuale)²⁹ corredata della documentazione di cui al paragrafo 4.4 e dovrà dettagliare:

- l'anagrafica del progetto;
- descrizione proponente;
- la descrizione del progetto, comprensiva del piano finanziario

3.4 Massimali d'investimento

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando deve rispettare la seguente tabella:

tabella 8: Investimento massimo ammissibile

Tipologia DT	Investimento massimo ammissibile per i tre anni di validità del progetto
Prima Fascia	€ 888.000,00
Seconda Fascia	€ 648.000,00
Terza Fascia	€ 384.000,00

3.5 Durata e termini di realizzazione del programma di attività

Avvio del programma di attività

L'inizio del programma di attività è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria.

Per i raggruppamenti costituenti di cui al par. 2.3 del presente bando, il programma di attività e le spese ammissibili decorrono dalla data di stipula del contratto con la Regione Toscana³⁰

Termine finale

Il programma di attività dovrà concludersi entro 36 mesi dal primo giorno successivo alla data di firma del contratto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 4 mesi.

3.6 Spese ammissibili

²⁹ Cfr. Allegato D

³⁰ Cfr. Allegato G

I costi ammissibili sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:

- a) l'animazione del Distretto al fine di organizzare la collaborazione tra imprese, tra le imprese e il sistema della ricerca, pubblico e privato;
- b) l'organizzazione, condivisione e diffusione di informazioni strategiche a favore delle imprese, in un'ottica di intelligenza economica;
- c) l'attività di marketing del Distretto volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del Distretto;
- d) la messa a disposizione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico presenti nel Distretto: laboratori di ricerca industriale e applicata, dimostratori tecnologici;
- e) l'organizzazione di seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

Le tipologie di spese di cui alle precedenti lettere a), b) c) dovranno essere finalizzate alla realizzazione dei contenuti del Piano strategico-operativo del Distretto Tecnologico.

Le attività di cui alle lett. a) e b) e c) dovranno fare riferimento alle modalità e ai contenuti metodologici di cui alle Linee guida per la divulgazione tecnologica (allegato A) e per l'attività di Business Matching e Matchmaking (allegato B) approvate dalla Regione Toscana con decreto n. 4426 del 09.10.2014.

Le spese relative alle attività di cui alle precedenti lettere c) ed e) non possono superare il 20% delle spese ammesse a finanziamento.

In ogni caso, le spese per le attività di cui alla precedente lett. e) non possono superare il 10% delle spese ammesse a finanziamento.

3.6.1. Spese per personale

I costi ammissibili come "spese di personale" sono quelli relativi al personale impiegato in attività di gestione, funzionamento e animazione del Distretto tecnologico in possesso di adeguata qualificazione (personale in possesso di diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato).

I costi relativi al personale impiegato in attività diverse da quelle descritte può essere, invece, rendicontato tra le spese generali.

In ogni caso nelle spese di personale non possono essere rendicontati i costi delle prestazioni (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto) fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, nonché dal coniuge, parenti ed affini di questi entro il secondo grado..

Il costo del personale ammissibile a contributo è costituito dall'importo lordo del cedolino paga emesso all'interno del periodo di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 7 - "Rendicontazione ed erogazione", sia esso riferito a lavoratori dipendenti, che a lavoratori "a progetto".

3.6.2. Spese per consulenze

Per spese di consulenza si intendono quelle fornite da personale altamente qualificato in materia di trasferimento tecnologico e delle conoscenze (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo del trasferimento tecnologico).

In particolare, per i servizi di consulenza ed equivalenti, si fa riferimento alle tipologie di servizi, ai requisiti dei fornitori e a tutte le sezioni del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati

per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" approvato con decreto n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 50% per ogni singola voce (a, b, c e d) di spese ammissibili.

Non sono ammesse tra le spese di consulenza quelle riferite a contratti sottoscritti con personale che nei 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando abbia avuto rapporti di lavoro dipendente a qualsiasi titolo con i soggetti proponenti.

3.6.3. Spese generali

Spese supplementari da computare forfettariamente nel limite del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale, come individuato ai sensi del precedente punto 3.6.1.

3.6.4. Altri costi di esercizio

Per altri costi di esercizio si intendono le spese funzionali alla realizzazione delle attività progettuali nella misura massima del 10% del costo totale ammissibile (ad esempio organizzazione seminari, workshop, pubblicazioni ed altro materiale divulgativo) e sono riconducibili esclusivamente alle tipologie di cui al precedente punto 3.6. lett. e).

3.7 Intensità dell'agevolazione

Ai sensi dell'art. 27 par.9 del Regolamento 651/2014, gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale, per una intensità di aiuto che non può superare il 50% del costo totale ammissibile.

3.8 Divieto di cumulo

Gli aiuti previsti dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto è redatta esclusivamente on-line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico, così come dettagliato nell'Allegato H relativo alle modalità di presentazione.

4.1 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto è il documento in formato .pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dei soggetti proponenti, tra quelli indicati al paragrafo 2.1 del bando e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.4, conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste, e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi>). A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi

algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

4.2 Termini di presentazione della domanda di aiuto e modalità di richiesta delle chiavi di accesso

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi>. e si considera presentata esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9.00 del 15/03/2016 e fino alle ore 17.00 del 15/04/2016, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di prima fase. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Domanda di aiuto" presente sul sistema informatico.

Le domande di aiuto presentate fuori termine **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato dell'articolo 5.2 del bando.

Si specifica che il soggetto beneficiario dovrà compilare apposita domanda di aiuto, firmata digitalmente dal legale rappresentante dei partners di progetto.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

Si specifica che la domanda di aiuto on-line contiene, al suo interno, le dichiarazioni di cui ai successivi punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo 4.4.

Gli ulteriori documenti, di cui ai punti da 5 a 10 del paragrafo 4.4, dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno dell'Allegato H.

4.3 Modalità di presentazione delle domande di aiuto

I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande di aiuto sono contenuti all'interno del documento "Modalità di presentazione della domanda", di cui all'Allegato H.

Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande di aiuto costituiscono un requisito di ammissibilità delle domande e il loro rispetto è previsto **a pena di inammissibilità** delle domande secondo il dettato del paragrafo 5.2 del bando. L'indirizzo di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando è il seguente: assistentzadistretti@sviluppo.toscana.it

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è supportodistretti@sviluppo.toscana.it

4.4 Dichiarazioni e documenti obbligatori per la domanda di aiuto

Per la presentazione delle domande di aiuto occorre compilare e, successivamente, presentare, secondo i termini e le modalità previsti, rispettivamente, nei precedenti paragrafi 4.2 e 4.3, i seguenti documenti:

1) per ciascun soggetto proponente, DOMANDA DI AIUTO (All. C) contenente le dichiarazioni dei soggetti beneficiari rese ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445, e con le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto proponente;

2) per ciascun progetto, SCHEDA TECNICA DI PROPOSTA PROGETTUALE e PIANO FINANZIARIO, illustrativi del progetto, redatti, rispettivamente, secondo gli schemi di cui all'Allegato D e all'Allegato E, firmati digitalmente dal legale rappresentante del capofila del progetto e relativi allegati;

3) per ciascun soggetto proponente, DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (All. I), firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente.

La suddetta dichiarazione, non prevedendo alcun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione;

4) per ciascun partenariato, DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-SOGGETTO, DEL CONSORZIO O DELLA SOCIETÀ CONSORTILE (All. F), firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del partenariato. Questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un raggruppamento già costituito; in tal caso, infatti, dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa (sul contenuto dell'atto consultare il precedente paragrafo 2.3);

5) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;

b) per le imprese e gli OR aventi natura privata non obbligati alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione corredata dai relativi bilanci di verifica, redatti secondo le disposizioni normative vigenti;

c) per le imprese e gli OR aventi natura privata che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo. Nei casi b) e c), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;

6) per le imprese e gli OR aventi natura privata, in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato presso la CCIAA nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, COPIA DELL'ATTO NOTARILE, RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE, REGISTRATO E DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA, ai sensi del Codice Civile, attestante l'aumento di capitale deliberato;

7) per le imprese e gli OR aventi natura privata, in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato presso la CCIAA, nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO;

8) STATUTO/ATTO COSTITUTIVO dell'OR, se OR diverso da Università statali pubbliche e istituti di istruzione universitari ad ordinamento speciale;

9) in caso di impresa che abbia necessità di ricorrere al credito bancario, DELIBERA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE BANCHE;

10) in caso di impresa priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IN RELAZIONE ALLA SEDE O UNITÀ LOCALE DESTINATARIE DELL'INTERVENTO;

11) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ, come specificati all'interno del paragrafo 5.4. del bando:

- la documentazione necessaria alla verifica del criterio di premialità "Progetti presentati da proponenti che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la

mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011", consistente nel contratto di assunzione;

- la documentazione necessaria alla verifica del criterio di premialità "Progetti di proponenti che hanno adottato sistemi di gestione ambientale di processo o di prodotto", consistente nella certificazione conseguita in data antecedente alla presentazione della domanda;

12) DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (ALLEGATO M).

IL RICHIEDENTE AVENTE SEDE LEGALE ALL'ESTERO E PRIVO DI SEDE O UNITÀ OPERATIVA IN TOSCANA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

Per riepilogare, il documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento della chiusura della compilazione, contiene al suo interno:

- per ciascun soggetto partecipante al bando, le dichiarazioni e i documenti di cui ai suddetti punti da 1) a 3);

Gli ulteriori documenti, di cui ai punti da 4) a 12), dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno della presente sezione del bando.

Le domande di aiuto prive anche di un solo documento di cui ai punti da 1) a 12) del presente articolo **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.3 del bando.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni esclusivamente in relazione al contenuto tecnico dei documenti presentati, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.5 del bando.

Nel caso in cui il progetto sia presentato da:

- soggetti costituiti in forma di consorzio, società consortile e Rete-soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascun raggruppamento;
- soggetti che si impegnano a costituire una Rete-soggetto/Consorzio/Società consortile, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuno dei soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti.
- soggetti aggregati in forma di Consorzio/Società consortile/Rete-soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati:
 - dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetti

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3. le domande prive anche di un solo documento richiesto dal bando.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2.).

Non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva non presentata al momento della domanda.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

5.1 Modalità istruttorie e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione sarà adottata mediante procedura valutativa negoziale fra la Regione Toscana e i soggetti proponenti.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze, avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale organismo intermedio, individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 286 del 07/04/2014 e s.m.i. oltre che di esperti esterni specializzati.

L'iter procedimentale si articola nelle seguenti fasi:

- Istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2). In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione e negoziazione (v. paragrafo 5.4).

- Valutazione e negoziazione (v. paragrafo 5.4). I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione (v. paragrafo 5.4) e successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità esclusivamente per i progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo in relazione ai criteri di selezione. Saranno oggetto di procedura negoziale gli aspetti tecnici ed economico-finanziari dell'iniziativa proposta, oltre che della definizione degli indicatori di performance. Durante la fase di negoziazione, il progetto potrà essere rimodulato, sia nei suoi aspetti tecnici, che in quelli economico-finanziari, per renderlo più coerente con le finalità e le disposizioni del presente bando.

- Formazione delle graduatorie (v. paragrafo 5.5 e paragrafo 6.1) al termine della fase valutativa negoziale, si procederà all'approvazione di una graduatoria

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle proposte.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della proposta secondo i termini e le modalità stabilite, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.2 e 4.3 e dell'Allegato H del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della proposta e dei documenti, elencati al paragrafo 4.4 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 4), 5), 6) e 7) del paragrafo 2.2., oppure la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 4) e 7) e l'impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell'intervento (punto 5) previsti al paragrafo 2.2;

- la sussistenza del DURC regolare (previsto al punto 2 dei requisiti di ammissibilità) da verificare con le modalità del DURC ON LINE;

A tal fine saranno effettuate, a **pena di inammissibilità** al beneficio:

- verifiche d'ufficio dei requisiti di cui ai punti 1), 2) e 4) del paragrafo 2.2.;
- controlli puntuali del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti dichiarati con l'autodichiarazione di cui al punto 7) del medesimo paragrafo e dei punti 5) e 6) se posseduti al momento della domanda.

Se i requisiti di cui ai punti 4) 8) e 9) sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, come previsto al paragrafo 2.2. sulle relazioni e attestazioni sopra menzionate saranno effettuati controlli annuali a campione³¹, come previsto dal paragrafo 8.2..

Nel caso in cui, in fase di istruttoria di ammissibilità, emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in giorni 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta d'integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 15 giorni.³²

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.4 come obbligatori e non presentati.

5.3 Cause di non ammissione

Costituiscono cause di non ammissione ed improcedibilità della domanda di aiuto, impedendole di accedere alla successiva fase di selezione/valutazione:

- la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3;
- l'errato invio della domanda;
- la mancata sottoscrizione della domanda;
- la mancata sottoscrizione delle autodichiarazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.4;
- la mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- l'assenza, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) di cui al paragrafo 2.2.; l'assenza dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) nel caso in cui il richiedente ha dichiarato di possederli al momento della domanda;
- l'assenza della proposta progettuale.

³¹ Cfr. paragrafo 8.2.

³² Cfr. art. 1 L.R. n. 35/2000

5.4 Valutazione e negoziazione della proposta progettuale

Tutte le domande che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità (paragrafo 5.2), accederanno alla fase di valutazione e negoziazione, sulla base dei criteri di selezione e premialità definiti con delibera di Giunta regionale n. 1160 del 30/11/2015:

Il piano strategico-operativo presentato dal soggetto proponente di ciascun distretto verrà sottoposto dalla Regione ad una valutazione del Comitato di indirizzo competente per l'ambito tecnologico del Distretto. Il Comitato di indirizzo si esprimerà con parere espresso non vincolante sulla validità e coerenza del piano strategico-operativo agli obiettivi del bando.

L'iter di valutazione e negoziazione è finalizzato a verificare i contenuti tecnico-scientifici della proposta progettuale, nonché la corrispondenza della proposta medesima alle finalità ed obiettivi del presente bando.

La valutazione e negoziazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (CTV), nominata con atto del dirigente responsabile del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico e composta da membri interni e esterni all'Amministrazione regionale, questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla DGR n. 1019/2008.

Il Presidente del Comitato di indirizzo del Distretto tecnologico potrà essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione tecnica di valutazione e a rappresentare il parere espresso.

L'iter di valutazione e negoziazione si articolerà nelle seguenti fasi:

- esame preliminare delle proposte progettuali sulla base di ciascun criterio di selezione;
- negoziazione, raccolta di documentazione di integrazione da parte del CTV ed eventuale rimodulazione delle proposte progettuali da parte dei proponenti;
- assegnazione di un punteggio in relazione a ciascun criterio di selezione;
- assegnazione di un punteggio in relazione a ciascun criterio di premialità, esclusivamente a quelle proposte progettuali che totalizzeranno un punteggio minimo di 60 punti, in relazione ai criteri di selezione.

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione e negoziazione sulla base dei seguenti criteri:

Criterio di selezione	Sotto-criterio	Parametri valutazione	Punteggio fase valutativa	Punteggio minimo	Punteggio massimo
1 – Capacità del soggetto gestore in materia di networking	1.a - Capacità del soggetto gestore di costruire reti collaborative tra soggetti aderenti al distretto tecnologico/polo innovazione;	Numerosità delle organizzazioni aderenti al Distretto/Polo innovazione, destinatarie di servizi qualificati ³³ , erogati o mediati dal soggetto gestore, o dalle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore, nel triennio precedente alla presentazione della domanda;	Fino a 5	12	20
	1.b - Capacità del soggetto gestore di costruire reti collaborative tra soggetti aderenti ad altri poli cluster e distretti tecnologici anche su scala nazionale;	Numerosità delle organizzazioni aderenti ad altri poli di innovazione e cluster tecnologici nazionali, destinatarie di servizi, erogati o mediati dal soggetto gestore, o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore, nel triennio precedente alla presentazione della domanda;	Fino a 5		
	1.c - Capacità del soggetto gestore di costruire reti collaborative tra imprese e soggetti di ricerca su scala internazionale;	Numerosità delle partnership ³⁴ (progetti e servizi) internazionali attivate tra soggetti aderenti al Distretto Tecnologico/Polo Innovazione e stakeholder internazionali, nel triennio precedente alla presentazione della domanda;	Fino a 5		
	1.d - Capacità di networking con operatori finanziari (investitori istituzionali, private equity, venture capital, business angels...) in materia sia di capitale di rischio che di debito;	Numerosità delle imprese supportate e/o application prodotte nei confronti di operatori finanziari, in materia sia di capitale di rischio che di capitale di debito, da parte del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore, nel triennio precedente alla presentazione della domanda;	Fino a 5		

³³ Ci si riferisce a servizi ricompresi nel catalogo servizi qualificati approvato con Decreto dirigenziale n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni

³⁴ Ci si riferisce a partnership formalizzate e contrattualizzate.

2 – Capacità del soggetto gestore di trasferire alle imprese informazioni strategiche per processi di innovazione	2.a – Adeguatezza del soggetto gestore a svolgere attività di trasferimento tecnologico, inclusa la fornitura di servizi tecnologici avanzati alle imprese (acquisizione di brevetti e licenze, attività di dimostrazione tecnologica, audit, benchmarking e scouting tecnologici) in base alle esigenze delle imprese del Distretto e agli orientamenti del Piano strategico operativo;	Curriculum dei servizi ³⁵ erogati e mediati alle imprese nel triennio precedente alla presentazione della domanda da parte del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore;	Fino a 20	24	40
	² .c – Adeguatezza del soggetto gestore a svolgere attività a sostegno di spin-off e start-up di imprese innovative in base alle competenze tecnologiche del distretto al potenziale di sviluppo e agli orientamenti del Piano strategico operativo;	Curriculum dei servizi ³⁶ erogati e mediati alle imprese nel triennio precedente alla presentazione della domanda da parte del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore;	Fino a 15		
	2.d – Adeguatezza del soggetto gestore in materia di progetti di ricerca e innovazione tecnologica in base alle competenze tecnologiche del distretto al potenziale di sviluppo e agli orientamenti del Piano strategico operativo;	Curriculum del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore, in merito a progetti coordinati o a cui si è preso parte nel triennio precedente alla presentazione della domanda: numero, rilevanza (regionale nazionale europea), innovatività degli stessi in base alle esigenze per il comparto di riferimento o della frontiera dell'innovazione.	Fino a 5		
3 – Validità tecnica del progetto	Qualità e dettaglio analitico sulle modalità di attuazione del piano strategico operativo attraverso le attività progettuali	Livello di definizione in termini di crono-programma, progettazione, definizione budget delle attività previste in attuazione del Piano strategico operativo.	fino 5	24	40
	Qualificazione del capitale umano impiegato nel progetto ³⁷	Esperienze di ricerca e professionali maturate dal personale coinvolto e dai consulenti coinvolti, in attuazione del Piano strategico operativo	Fino 15		

³⁵ Ci si riferisce a servizi ricompresi nel catalogo servizi qualificati approvato con Decreto dirigenziale n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni

³⁶ Ci si riferisce a servizi ricompresi nel catalogo servizi qualificati approvato con Decreto dirigenziale n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni

³⁷ Nel sotto-criterio e nel relativo parametro di valutazione ci si riferisce al personale altamente qualificato di cui al Reg. CE n.651/2014: "Membri del personale con diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza

	Adeguatezza delle attività con esigenze imprese e potenziale di sviluppo	Affinità delle attività proposte e delle modalità realizzative con gli orientamenti strategici e la domanda di innovazione espressa dal sistema impresa	Fino a 5		
	Coerenza delle attività con facilities infrastrutture e l'offerta di innovazione	Adeguatezza dell'offerta di innovazione e delle modalità di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca nei confronti del sistema impresa target del Distretto	Fino a 15		
Punteggio complessivo				60	100

professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato". Sono esclusi gli amministratori".

Ai fini negoziali, nel corso della valutazione, il CTV può richiedere integrazioni, chiarimenti, anche in seno a specifici incontri, durante i quali le parti possono concordare eventuali rimodulazioni della proposta progettuale.

Per quanto di sua competenza, la Regione è impegnata, durante la fase negoziale dell'istruttoria, a comunicare in modo completo ed esauriente l'insieme delle prescrizioni e degli adempimenti a carico dei proponenti. Al termine della fase di valutazione e negoziazione, l'esito finale viene comunicato tempestivamente ai proponenti.

Entro sette giorni da quest'ultimo termine, il soggetto proponente trasmette al Responsabile del procedimento, il progetto finale di investimento. Tale termine è prorogabile una sola volta e per un tempo massimo di 7 giorni.

Successivamente alla fase di negoziazione, il CTV assegnerà un punteggio alle proposte progettuali, coerentemente con i criteri di selezione sopra richiamati.

Tutte le proposte progettuali che anche a seguito della fase di negoziazione totalizzeranno un punteggio complessivo uguale o superiore a 60 punti, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità.

Il punteggio di premialità sarà assegnato esclusivamente nel caso di:

- 1) Proponenti che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011³⁸: 0,5 punti;
- 2) Proponenti che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto³⁹: 0,5 punti;

La verifica del possesso di uno o più dei requisiti di premialità sarà effettuata attraverso l'esame della documentazione richiesta per ciascuno di essi.

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e negoziazione si conclude con la predisposizione di una **graduatoria** con approvazione delle proposte progettuali valutate positivamente.

Ai sensi dell'art. 5 octies della L.R. n. 35/2000, le graduatorie sono pubblicate entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le proposte progettuali saranno approvate sulla base del miglior punteggio assegnato. A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

- A) Le domande ammesse sono distinte in:
 - Ammesse e finanziate;
 - Ammesse e non finanziate per carenza di fondi.
- B) Le domande non ammesse al finanziamento si distinguono in:
 1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali

³⁸ Criterio previsto in attuazione dell'art.5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla tutela dei lavoratori.

³⁹ Criterio previsto in attuazione dell'art.5 quaterdecies della LR n. 35/2000 in riferimento alla sostenibilità ambientale.

Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.2. punti 1), 2), 4), 7) e dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) per le imprese con sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda.

In caso di non ammissione, il responsabile del procedimento provvede, previa predisposizione di apposito atto, a comunicare l'esito negativo, opportunamente motivato, al richiedente⁴⁰.

2. domande non ammesse a seguito di valutazione

Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione.

La Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A. provvede, nei 7 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT delle graduatorie, all'invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ai soggetti proponenti di apposita comunicazione scritta, contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata e gli adempimenti successivi.

In caso di proposte non ammesse, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare al richiedente l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Adempimenti successivi e sottoscrizione del contratto

Con la comunicazione P.E.C sopra richiamata (punto 5.5), la Regione Toscana indicherà ai relativi proponenti gli **adempimenti successivi** che porteranno alla sottoscrizione del contratto.

I proponenti costituendo il consorzio, la società consortile o la rete-soggetto devono:

- stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni, formalizzando la costituzione della Rete-Soggetto, ovvero Consorzio, ovvero Società consortile. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria. Tale atto, che sarà redatto in forma di atto notarile registrato, deve essere trasmesso al soggetto gestore (tramite pec all'indirizzo distretti@pec.sviluppo.toscana.it) entro i successivi 20 giorni.

I beneficiari già costituiti in consorzio, società consortile o Rete-soggetto entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, dovranno trasmettere l'atto di costituzione del consorzio, società consortile o Rete-soggetto al soggetto gestore (tramite pec all'indirizzo distretti@pec.sviluppo.toscana.it).

I beneficiari hanno l'obbligo di **sottoscrivere il Contratto**, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato G, entro 20 giorni dalla data di costituzione della Rete-soggetto, ovvero Consorzio ovvero Società consortile. Per i soggetti già costituiti in Consorzio, società consortile o Rete

⁴⁰ Tale atto dovrà essere adottato subito dopo la conclusione dell'istruttoria formale e antecedentemente alla adozione dell'atto finale di approvazione della graduatoria

soggetto i beneficiari hanno l'obbligo di sottoscrivere il Contratto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria.

La mancata sottoscrizione del Contratto entro i termini previsti comporta la revoca dell'aiuto concesso.

6.2 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto.

Il soggetto beneficiario, in base a quanto previsto dal Regolamento n. 1303/2013 art. 115 e dal relativo Allegato XII, nonché dal successivo Regolamento di Esecuzione 821/2014 artt. 4 e 5, è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione così come dettagliati nell'Allegato di riferimento.

6.3 Modifiche dei progetti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Il piano finanziario approvato può essere modificato con variazioni compensative tra le singole voci di spesa nella misura massima del 30% del costo totale ammissibile e soltanto una volta durante il periodo di realizzazione del progetto. È ammessa, inoltre, un'ultima modifica del piano finanziario in chiusura di progetto, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione dello stesso, nella misura massima del 10% del costo totale ammissibile.

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite dal paragrafo 3.6, in relazione alle singole voci di spesa.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico www.sviluppo.toscana.it/ e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate nella predetta pagina web.

6.4. Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento- al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando.

Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE

7.1. Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili si rinvia a quanto sarà definito nelle linee guida per la rendicontazione predisposte dall'Organismo intermedio incaricato.

Ai sensi dell'art 5 sexiesdecies della L.R. n. 35/2000, e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione⁴¹.

7.2. Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria⁴²

È facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 20% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle banche, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) - inclusi i Confidi iscritti nell'elenco ex art. 107 - che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari

⁴¹ Cfr. paragrafo 8.2.

⁴² Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica⁴³.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria (secondo lo schema di cui all'allegato P al presente bando) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana oppure all'Organismo Intermedio della Regione (Agenzie Regionali, ecc.) che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito. La Regione Toscana/Organismo Intermedio provvederà ad accertare l'idoneità dell'istituto emittente in quanto ricompreso nell'elenco degli istituti abilitati al rilascio di garanzia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
- il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

7.3. Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)

Il primo periodo di rendicontazione decorre dal primo giorno successivo alla stipula del contratto e si conclude alla fine del dodicesimo mese successivo a tale termine iniziale, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione di tale primo periodo il beneficiario deve obbligatoriamente rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 40% dell'investimento ammesso, pena la revoca del contributo concesso, salvo deroga debitamente giustificata ed autorizzata preventivamente dagli uffici regionali competenti, riconoscibile esclusivamente nelle cause di forza maggiore estranee alla volontà del soggetto beneficiario.

⁴³ Cfr D.Lgs. n. 141/2010.

Ai fini della rendicontazione di spesa si considera utilmente inserito nel periodo di rendicontazione il titolo di spesa emesso e quietanzato all'interno dei dodici mesi sopra identificati, ovvero quietanzato entro il termine di 45 giorni previsto per la presentazione della rendicontazione di spesa. In particolare, per le fatture o notule fa fede la data di emissione, mentre per le spese di personale il relativo cedolino si considera emesso alla fine del mese di riferimento, laddove non risulti diversamente dai contenuti dello stesso.

Possono, inoltre, essere inserite nel primo periodo di rendicontazione, eventuali spese sostenute a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul BURT e fino al giorno di sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di anticipo, il beneficiario presenta, contestualmente alla rendicontazione, la domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, nella misura del 40% del contributo concesso a titolo di aiuto non rimborsabile (nel caso in cui sia stata presentata la domanda di anticipo, la domanda di pagamento sarà pari al 20% del contributo concesso).

La domanda di pagamento deve essere presentata alla Regione Toscana unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica di medio periodo elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell'Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.1;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato nelle linee guida che saranno fornite dall'Organismo intermedio;
- buste-paga, ordini di servizio ed eventuale idonea documentazione organizzativa da cui risulti il ruolo e la qualifica del personale impiegato nel progetto nonché l'effettiva destinazione dello stesso alla gestione, funzionamento e animazione del Distretto tecnologico;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

La mancata rendicontazione di spese ammissibili in misura almeno pari al 40% dell'investimento ammesso e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo di cui al paragrafo 8.1 entro il termine obbligatorio previsto sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, determinerà la revoca dell'intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 8.

7.4. Secondo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)

Il secondo periodo di rendicontazione decorre dal primo giorno successivo alla stipula del contratto e si conclude alla fine del ventiquattresimo mese successivo a tale termine iniziale, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione del secondo periodo di rendicontazione il beneficiario deve rendicontare costi ammissibili complessivi di importo pari ad almeno l'ottanta per cento dell'investimento ammesso.

Nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di anticipo, il beneficiario presenta, contestualmente alla rendicontazione, la domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, nella misura del 40% del contributo concesso a titolo di aiuto non rimborsabile.

La domanda di pagamento deve essere presentata alla Regione Toscana unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica di medio periodo elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell'Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.1;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato nelle linee guida che saranno fornite dall'Organismo intermedio.
- buste-paga, ordini di servizio ed eventuale idonea documentazione organizzativa da cui risulti il ruolo e la qualifica del personale impiegato nel progetto nonché l'effettiva destinazione dello stesso alla gestione, funzionamento e animazione del Distretto tecnologico;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

La mancata rendicontazione di spese ammissibili complessivamente pari ad almeno l'ottanta per cento dell'investimento ammesso e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo di cui al paragrafo 8.1 entro la scadenza prevista sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, determinerà la revoca dell'intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 8.

7.5. Domanda a saldo (obbligatoria)

Il terzo ed ultimo periodo di rendicontazione decorre dal primo giorno successivo alla stipula del contratto e si conclude alla fine del trentaseiesimo mese successivo a tale termine iniziale, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione del terzo periodo di rendicontazione il beneficiario deve rendicontare la parte residua dell'investimento ammesso e presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo.

La domanda deve essere presentata alla Regione Toscana/Organismo Intermedio unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell'Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.1;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato nelle Linee guida sulle *"spese ammissibili"* che verranno fornite dalla Regione Toscana.
- buste-paga, ordini di servizio ed eventuale idonea documentazione organizzativa da cui risulti il ruolo e la qualifica del personale impiegato nel progetto nonché l'effettiva destinazione dello stesso alla gestione, funzionamento e animazione del Distretto tecnologico;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, stato avanzamento lavori/ saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC), del rispetto della normativa antimafia, dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE**8.1 Verifica intermedia e finale dei progetti**

I progetti sono sottoposti a verifica intermedia e finale dei risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
 - la congruità delle spese sostenute da accertarsi mediante riscontro con i preventivi allegati alla domanda di agevolazione e/o con il relativo piano finanziario ammesso a contributo a seguito dell'istruttoria di ammissibilità iniziale;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;

Le relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello e disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

8.2. Controlli e ispezioni

L'Amministrazione Regionale procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità su tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

a. Prima dell'approvazione della graduatoria

L'Amministrazione Regionale procede ai seguenti controlli su tutti i proponenti che hanno presentato una domanda di aiuto correlata ad una proposta progettuale a pena di inammissibilità⁴⁴:

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui al punto 4) del paragrafo 2.2.;
- verifica del possesso del requisito di cui ai punti 5) e 6) (se posseduti al momento di presentazione della domanda) e del requisito di cui al punto 7) del paragrafo 2.2. dichiarati con l'autocertificazione del beneficiario.

b. Dopo l'approvazione della graduatoria

L'Amministrazione Regionale procede, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, ai seguenti controlli su tutti i beneficiari che hanno presentato una domanda di aiuto correlata alla proposta progettuale a pena di decadenza o inadempimento contrattuale in relazione ai requisiti di ammissibilità:

1. autodichiarati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- controllo su tutti i beneficiari ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al paragrafo 2.2. punti da 8) a 15) e 17);
- controllo a campione in misura non inferiore al 30% sui soggetti ammessi a contributo e non finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al paragrafo 2.2. punti da 8) a 15) e 17);

2. posseduti, al fine di verificarne la sussistenza alla data di approvazione della graduatoria:

- controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo (finanziati e non finanziati) in relazione al possesso del requisito della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) di cui al paragrafo 2.2. punto 2);

⁴⁴ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.2.

- controllo su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione al possesso del requisito dell'antimafia di cui al paragrafo 2.2. punto 3).
- **c. Prima dell'erogazione per "anticipo", "stato avanzamento lavori" o "a saldo",**
 - per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, procede al controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) del paragrafo 2.2.;
 - controllo del possesso dei requisiti 1) e 7) del paragrafo 2.2..
 - controllo del rispetto del tetto massimo stabilito a livello di soglie e di costi ammissibili mediante presa visione dei documenti giustificativi di spesa relativi ai finanziamenti già ricevuti ed indicati nella tabella inserita nella domanda.

d. Dopo l'erogazione a saldo

Controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di revoca per inadempimento, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti da bando e dal contratto.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti 11), 12) e 13) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca del beneficio.

In ordine alle relazioni e attestazioni rilasciate dai revisori legali, si procederà a controlli annuali a campione, in misura variabile tra il 30 e l'80% stabilita di volta in volta dal Dirigente responsabile del Bando. Detti controlli saranno effettuati sulle attestazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda e sulle attestazioni rilasciate in fase di erogazione.

L'Amministrazione Regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.3. Decadenza dal contributo

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione Regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, la perdita del beneficio e la revoca del contributo.

Costituiscono **cause di decadenza**:

- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti da 8) a 16) del paragrafo 2.2, accertata attraverso i controlli di cui al paragrafo 8.2.
- mancata sottoscrizione del contratto di cui al paragrafo 6.1.

8.4. Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite P.E.C., al Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia al contributo⁴⁵.

In caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione Regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione⁴⁶ come indicato al paragrafo 8.6.

8.5. Risoluzione del contratto

Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi **previsti dal Contratto all'articolo "Obblighi del beneficiario" ed il conseguente indamnenpimento.**

8.6. Revoca e recupero dell'aiuto

Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti punti 8.3. e 8.5., la Regione Toscana procederà alla **revoca totale** del beneficio concesso.

La revoca totale configura in ogni caso un inadempimento da parte del beneficiario. La Regione Toscana, quindi, procede alla risoluzione del Contratto, previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990.

Non costituiscono causa espressa di risoluzione del contratto per inadempimento la difforme e/o parziale realizzazione del progetto di cui previsti dal contratto all'articolo "Difforme e/o parziale realizzazione del progetto. Dette fattispecie costituiscono ipotesi di adempimento difforme/parziale del contratto e, come tali, dovranno essere accettate espressamente dalla Regione Toscana che in tal caso procederà, previo contraddittorio con il beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, alla **revoca parziale** del beneficio concesso.

L'Amministrazione regionale procede al **recupero delle risorse** nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente all'aiuto revocato (totale/parziale).

8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario (impresa) trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico dell'impresa/beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'aiuto⁴⁷ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta regionale esplicitate nella tabella seguente⁴⁸.

⁴⁵ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

⁴⁶ Cfr. art. 9, comma 3 sexies, L.R. n. 35/2000

⁴⁷ Cfr. art. 9, comma 3 sexies L.R. n. 35/2000

⁴⁸ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013

	A	C	D	E
Gradualità dei costi sulla base della complessità della procedura	Costo di sola istruttoria	Costo di erogazione e recupero	Rimborso dei soli costi di istruttoria	Rimborso totale in caso di revoca
Costo massimo	Euro 1781,00	Euro 1221,00 + 570,00	Euro 1781,00	Euro 3000,00* <i>massimale</i>

Nel caso in cui i costi di istruttoria ed erogazione sostenuti siano inferiori o superiori di oltre il 10% dei costi indicati nella tabella, il dirigente responsabile del procedimento di concessione dell'aiuto ha facoltà di applicare – con atto amministrativo motivato - una variazione in aumento o diminuzione del 10% rispetto alle somme indicate in tabella.

8.8. Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso previsto al comma 1 del presente articolo e nel caso di revoca per risoluzione per inadempimento del contratto il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo ai sensi dell'art. 9 bis, commaj 3 quinquies L.R. n. 35/2000.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;

- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Elisa Nannicini, Responsabile pro tempore del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono Sviluppo Toscana S.p.A. e/o altro Organismo Intermedio individuato con apposito atto della Regione Toscana;
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica por114@regione.toscana.it.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Attività produttive, Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso⁴⁹ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Attività produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726.

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: por114@regione.toscana.it.

9.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. L'indirizzo PEC dedicato al Bando è il seguente: distretti@pec.sviluppo.toscana.it

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

Il presente bando costituisce strumento di attuazione della Delibera Giunta Regionale n. 1023 del 18 novembre 2014 "Programma operativo regionale FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. (Regione Toscana: tornare a crescere). Approvazione proposta POR revisionata da trasmettere alla Commissione europea".

⁴⁹ di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.